

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Ufficio di segreteria del Direttore generale □

Roma, 21-07-2008

Messaggio n. 16608

OGGETTO: ||indirizzi generali per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2007 - Problematiche normative e procedurali.|||

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

PRESIDIO UNIFICATO PREVIDENZA AGRICOLA

COORDINAMENTO E SUPPORTO ATTIVITA' CONNESSE AL FENOMENO MIGRATORIO

POLO INTEGRATO IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA

OGGETTO: Indirizzi generali per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2007 - Problematiche normative e procedurali.

SOMMARIO:

1. Retribuzioni di riferimento
2. Lavoratori stranieri
 - a. extracomunitari
 - b. comunitari e neocomunitari
3. Espatrio
4. Detrazioni fiscali
5. Coordinate bancarie

In occasione delle operazioni di liquidazione delle domande di prestazioni di disoccupazione agricola relative al 2007 si ritiene utile ribadire le disposizioni che seguono, anche alla luce di quesiti pervenuti dalle Sedi.

1. RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 01, commi 4 e 5 della legge n. 81 dell'11 marzo 2006, così come per le prestazioni in competenza 2006, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite al 2007, sarà preso in considerazione il più alto tra il salario collettivo provinciale, il salario individuale o, infine, se più favorevole, il minimale di legge che per l'anno 2007 è pari ad € 36,86.

In merito al salario preso a base per il calcolo delle prestazioni si stanno concretizzando due filoni di contenzioso giudiziario.

Il primo è quello che si riferisce all'**importo della retribuzione minimale** utilizzata nella liquidazione delle prestazioni in merito al quale si ribadisce che, ai fini dell'individuazione del salario minimale, l'Istituto, su espresso parere dell'Avvocatura centrale, ha interpretato il comma 4 dell'articolo 01 della legge 81 citata, nel senso di stabilire che la retribuzione imponibile per il settore agricolo è quella prevista dall'art. 1, co.1, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, non essendo in esso richiamato il co.2 del suddetto art.1 che prevede la disciplina del "minimale" per la generalità dei lavoratori.

Ciò ha fatto sì che, per quanto riguarda i lavoratori agricoli, è stata mantenuta in vigore la preesistente disciplina del minimale stabilita dall'art. 7, co.5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in base alla quale l'importo del minimale retributivo previsto per tali lavoratori risulta essere d'importo inferiore a quello fissato per il settore non agricolo.

Il Comitato amministratore del fondo per le gestioni temporanee ha ritenuto corretta l'interpretazione della L. 81/2006 adottata dall'INPS nella decisione delle sospensive presentate dai Direttori avverso i provvedimenti di accoglimento adottati dai Comitati provinciali (msg. n.7079 del 28/03/2008).

Altro motivo di contenzioso riferito al salario preso a base del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola è quello determinato dalla discordanza tra la qualifica effettivamente rivestita dal lavoratore quando sia superiore rispetto a quella indicata dal datore di lavoro sul DMAG.

Con msg. 12683 del 21/05/2007 le sedi sono state autorizzate a riliquidare l'indennità di disoccupazione agricola sulla base della retribuzione riferita alla qualifica superiore **comprovata da documenti probatori** (es. busta paga), riservandosi, successivamente alla liquidazione della prestazione, di segnalare all'ufficio di vigilanza della Sede la discordanza in modo da porre in atto l'azione di recupero della contribuzione omessa dall'azienda.

2. LAVORATORI STRANIERI

a) Extracomunitari

Si precisa preliminarmente che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la cui validità è la stessa del visto d'ingresso, ha una durata da **20 giorni** fino ad un massimo di **nove mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno (come previsto dal DPR n. 334/04 art. 34, comma 1).

Come è noto, i lavoratori extracomunitari con **permesso di soggiorno per lavoro stagionale** non sono assicurati per la disoccupazione e per i trattamenti di famiglia (D.Lgs. n. 286/1998, art. 25, commi 1 e 2). Per evitare l'indebita erogazione di tali prestazioni, anche quest'anno il Ministero dell'Interno fornirà un data-base contenente i dati relativi ai lavoratori extracomunitari che hanno prestato attività nel corso dell'anno 2007, nel settore agricolo e non agricolo, con permesso di soggiorno stagionale, in base alla normativa di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998.

Si ritiene utile comunque ribadire che elementi discriminanti per stabilire che il lavoratore sia stagionale, in caso di dubbio interpretativo, sono, oltre la durata del permesso di soggiorno che non può essere superiore ai nove mesi, la eventuale conservazione della residenza nel paese d'origine, e il visto d'ingresso apposto sul passaporto stesso che contenga la dicitura "visto per lavoro stagionale" (messaggi n. 18856 del 19/07/2007 e n. 22146 del 11/09/2007).

b) Comunitari e neocomunitari

Per i lavoratori comunitari e neocomunitari non esistono particolari limitazioni per l'ingresso nel mercato del lavoro italiano: essi hanno infatti diritto ad entrare e rimanere nel territorio italiano, anche per motivi di lavoro.

I cittadini comunitari e neocomunitari che intendono stabilirsi in Italia per svolgere un'attività lavorativa o seguire un corso di studi hanno diritto di richiedere, **se il soggiorno si prolunga oltre i tre mesi**, l'iscrizione all'anagrafe comunale che, ai sensi del D. Lgs. n.30/2007, ha sostituito dall' 11 aprile 2007 la Carta di soggiorno UE.

Relativamente ai titoli di soggiorno validi per i cittadini comunitari e neocomunitari presenti sul territorio nazionale, si richiamano le istruzioni di cui al messaggio n. 4602 del 25/02/2008.

Ottenuta l'iscrizione all'anagrafe comunale o essendo in possesso dei titoli di soggiorno validi, i lavoratori comunitari possono rivolgersi al Centro per l'impiego del luogo di residenza e ad essi si applicano le medesime normative e procedure previste per i cittadini italiani.

Si precisa peraltro che, ai fini della fruizione delle prestazioni di disoccupazione agricola e non agricola con i requisiti ridotti, **non è obbligatorio richiedere il titolo di soggiorno** ai lavoratori comunitari e neocomunitari che hanno presentato domanda relativa all'anno 2007.

Per quanto riguarda i lavoratori subordinati provenienti dai paesi neocomunitari (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca a partire dal 1° maggio 2004 e Romania e Bulgaria a partire dal 1° gennaio 2007) si rammenta che **sono soggetti all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e per i trattamenti di famiglia** ove assunti con contratto di lavoro agricolo subordinato, che sia di natura stagionale o meno, anche quando sia stato apposto sul modello DMAG il codice 039 (msg. 26755 del 06/11/2007).

Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo per il diritto alla disoccupazione agricola si precisa inoltre che in base al principio della **totalizzazione** dei periodi assicurativi italiani ed esteri previsto dalla regolamentazione comunitaria e dagli accordi bilaterali, sia per quanto riguarda i lavoratori comunitari che quelli neocomunitari, i periodi di contribuzione italiana sono presi in considerazione insieme ai periodi esteri non sovrapposti ai fini dell'accertamento del requisito contributivo per il diritto alle prestazioni. Ciò vale, in generale, anche nel caso in cui i periodi assicurativi esteri siano precedenti alla data di adesione di uno Stato all'Unione europea ovvero siano precedenti alla data dalla quale è in vigore l'accordo bilaterale.

Si richiama in proposito la circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972, che al punto 4, lettera c) della parte I, prevede che:

- i periodi assicurativi risultanti dal formulario E 301 di uno Stato comunitario sono totalizzabili con quelli italiani per il perfezionamento dei requisiti contributivi previsti per il diritto all'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli;
- per la determinazione del numero delle giornate da indennizzare devono essere considerate, oltre alle giornate di effettiva occupazione in Italia, anche le giornate di lavoro prestato all'estero e le giornate coperte da indennità di malattia, infortunio e maternità spettanti a carico di istituzioni estere.

La circolare suindicata precisa inoltre che i periodi di occupazione o assicurazione esteri devono essere presi in considerazione per stabilire la prevalenza della contribuzione agricola nel biennio.

Si fa presente al riguardo che diversamente da come viene considerata l'attività nel settore agricolo in Italia (copertura assicurativa per l'intero anno qualunque sia il periodo in cui è stata effettivamente prestata) nel caso di lavoro agricolo svolto nei paesi comunitari o convenzionati l'assicurazione coincide con l'esatto periodo in cui l'attività è stata svolta.

3. ESPATRIO

Ai fini della valutazione dei periodi di espatrio nel computo delle prestazioni di disoccupazione agricola con requisiti normali e ridotti si confermano le disposizioni impartite nei messaggi n. 4431 del 27/07/1999 e n. 931 del 27/10/2003 secondo i quali nell'ipotesi in cui il lavoratore si sia recato in un paese extracomunitario non convenzionato nell'anno di riferimento della prestazione, il periodo di assenza dall'Italia deve essere considerato non indennizzabile, salvo l'espatrio per "brevi periodi", motivati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare, o da altri motivi familiari (es. matrimonio e lutto).

Nel caso in cui il lavoratore si sia recato invece in un paese comunitario o convenzionato, il relativo periodo, purché non coperto da attività lavorativa o da prestazioni previdenziali a carico dello stato estero, è indennizzabile per disoccupazione.

4. DETRAZIONI FISCALI

La legge finanziaria 2008 (L. 244 del 24/12/2007) ha parzialmente modificato la precedente normativa relativamente ai beneficiari ed ai requisiti per le detrazioni d'imposta, come già segnalato con messaggi n. 512 dell'8/01/2008 e n. 8620 del 14/04/2008.

In particolare l'art. 1, co.221, obbliga il soggetto richiedente la prestazione a dichiarare ogni anno il codice fiscale dei familiari per i quali intende usufruire delle relative detrazioni, e l'INPS, quale sostituto d'imposta, è tenuto a riportare nel mod. 770 di dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce della detrazione.

Considerato che la procedura per l'acquisizione delle detrazioni fiscali è in corso di adeguamento, nella liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola l'applicazione delle detrazioni avverrà con le modalità degli anni precedenti.

5. COORDINATE BANCARIE

A partire dal 1° gennaio 2008 il codice IBAN è stato adottato in via esclusiva per l'identificazione del conto corrente nei pagamenti nazionali e la coordinata bancaria (CIN, ABI, CAB, n. di conto) verrà incorporata quale segmento all'interno dell'IBAN. Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione agricola la procedura di liquidazione si aggancerà con l'applicazione già predisposta dalla DCSIT che trasforma automaticamente le coordinate bancarie in codice IBAN, bloccando l'elaborazione soltanto in presenza di coordinate bancarie non valide (messaggio n. 1256 del 15 gennaio 2008).

Il Direttore generale
Crecco

